

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21114 Anno 2021

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: CAPPUCCIO DANIELE

Data Udiienza: 19/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MADONIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/04/1954

avverso l'ordinanza del 24/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 gennaio 2017 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo presentato da Giuseppe Madonia avverso l'ordinanza con cui, l'11 agosto 2016, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata speciale, avanzata in relazione al periodo 28 dicembre 2009-28 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Ha, a tal fine, esposto, tra l'altro, che Madonia sta, in atto, scontando una pena per due delitti di omicidio, reato ostativo, per espressa previsione dell'art. 4, comma 1, del citato testo normativo, alla fruizione della liberazione anticipata speciale, cioè nella misura di settantacinque giorni, anziché quarantacinque, per ciascun semestre.

2. Giuseppe Madonia propone, con l'assistenza dell'avv. Stefania Gottero, Giuseppe Madonia, ricorso in Cassazione articolato su tre motivi.

Con il primo motivo, denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 4-*bis* e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 4 d.l. legge 23 dicembre 2013, n. 146.

Rileva, al riguardo, che — avendo egli commesso i reati di omicidio per i quali gli è stata irrogata la pena in esecuzione nel periodo interessato dalla richiesta di concessione della liberazione anticipata speciale in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 — il diniego di applicazione del beneficio si risolve nell'applicazione retroattiva *in malam partem* dell'art. 4-*bis*, in passato ammessa in ragione della natura processuale dell'istituto, ma contrastante con il più recente indirizzo della Corte EDU, consacrato con la sentenza resa dalla Grande Camera nel caso «Rio Prada c. Spagna».

Con il secondo ed il terzo motivo, lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, nonché vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza omissivo ogni doveroso approfondimento in ordine ai suoi attuali collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, la cui sussistenza determina l'esclusione da taluni benefici penitenziari dei soggetti condannati per reati compresi nel catalogo ivi stabilito.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Giuseppe Madonia ha, in passato, presentato istanza volta al riconoscimento della liberazione anticipata speciale per il periodo, decorrente dall'1 gennaio 2010, in relazione al quale gli è già stata riconosciuta la liberazione anticipata ordinaria.

Tanto, in forza della previsione dell'art. 4, commi 2 e 3, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, secondo cui, rispettivamente, «Ai condannati che, a decorrere dall'1 gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione» e «La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1 gennaio 2010».

Essendo stata la richiesta disattesa dai giudici di sorveglianza, questa Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 32175 del 06/03/2015, ha rigettato il ricorso del condannato sul rilievo che egli sta scontando una sanzione irrogatagli in seguito a condanne per reati per i quali non è possibile, in forza del combinato disposto degli artt. 4-*bis*, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, e 4, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, applicare la liberazione anticipata speciale.

Nell'occasione, avendo Madonia eccepito l'illegittimità costituzionale della norma, la Corte di cassazione si è mostrata di contrario avviso in considerazione, tra l'altro, della natura processuale di norme, quali quelle in materia di liberazione anticipata, che regolano le modalità di esecuzione della pena, cui consegue che il giudice, in caso di successione di leggi nel tempo, è tenuto ad applicare quelle vigenti nel momento in cui la decisione è adottata (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 1135 del 24/11/2009, dep. 2010, Arcuri, Rv. 245947; Sez. 1, n. 46924 del 12/11/2009; Di Milo, Rv. 245689; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv. 240601).

Ha, peraltro, aggiunto che «appare una scelta ragionevole del Legislatore quella di escludere dal beneficio della liberazione anticipata speciale — in un provvedimento temporaneo mirante allo sfollamento delle carceri — i detenuti ritenuti più pericolosi, per i quali nell'Ordinamento Penitenziario è già prevista una esclusione da molti benefici penitenziari in ragione della presunta pericolosità che sconsiglia l'ammissione a misure alternative alla detenzione, e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quindi sconsiglia anche una ulteriore riduzione della pena inflitta, rispetto a quella che è già possibile ottenere con il beneficio della liberazione anticipata ordinaria».

3. Con l'istanza che ha dato origine al procedimento di sorveglianza nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, Madonia ha, tra l'altro, reiterato — in termini oggettivamente coincidenti, fatta salva l'estensione al periodo di detenzione successivo rispetto alla proposizione della prima richiesta — quella respinta con decisione irrevocabile.

A fronte del rigetto pronunciato dal Magistrato di sorveglianza in ragione del fatto che la pena in esecuzione nel periodo cui la domanda si riferisce attiene a reati compresi nell'elenco previsto dall'art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, il condannato ha contestato, in sede di reclamo, la sussistenza dell'indicata condizione (sostenendo, cioè, di avere completato l'espiazione delle pene inflittele per reati cc.dd. «ostativi») senza, tuttavia, convincere il Tribunale di sorveglianza che, operato, in ossequio a quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 52182 del 29/11/2016, Besiri, Rv. 269045) lo scioglimento del cumulo e tenuto conto delle sole condanne per reati cc.dd. «ostativi», ha ritenuto che egli non abbia ancora espiaato la sanzione a tale titolo irrogatagli.

4. Con il ricorso per cassazione, Madonia pone l'accento su questioni che afferiscono alla possibilità di applicare il regime detentivo differenziato in relazione a reati commessi in epoca precedente alla modifica normativa che lo ha introdotto, nonché all'accertamento delle condizioni che consentono la sottoposizione a regole di esecuzioni difformi, e più rigorose, rispetto a quelle ordinariamente applicate.

Così facendo, egli sposta il fuoco dell'attenzione su un argomento, mai sottoposto all'attenzione del giudice di merito, che, a ben vedere, è estraneo alla materia in trattazione.

La liberazione anticipata speciale, come già chiarito da questa Sezione nel precedente sopra richiamato, è, infatti, un istituto la cui operatività il legislatore, nell'intento di bilanciare l'esigenza di porre rimedio al sovraffollamento carcerario con quella di tutelare la collettività dalla propensione criminale dei soggetti più pericolosi, ha circoscritto, con formulazione inserita in sede di conversione dell'intervento normativo d'urgenza, mediante l'esclusione di una determinata categoria di condannati, protagonisti di condotte illecite di offensività tale da indurre la necessità di evitare il riconoscimento di benefici ulteriori rispetto a quelli loro garantiti dalla disciplina preesistente.

Q

Lo stesso Madonia, del resto, risulta avere fruito, con riferimento al periodo considerato e sulla base dell'apparato normativo al tempo vigente, della liberazione anticipata ordinaria.

La successiva previsione di un beneficio ulteriore — cui corrisponde, è bene chiarire, una modifica *in melius* delle condizioni di esecuzione della pena — non ha, dunque, fondato in lui, così come negli altri soggetti condannati per reati ex art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, aspettative di sorta in ordine alla possibilità di fruirne.

La novella ha, piuttosto, costituito esercizio, da parte del legislatore, di una discrezionalità aliena da profili di incompatibilità con il quadro costituzionale, come da tempo ampiamente e condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all'art. 4-*bis* ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in quanto la disposizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell'estendere la misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazioni giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati» (Sez. 1, n. 2780 del 20/07/2016, dep. 2017, Liotta, Rv. 269411).

5. Al contesto così delineato resta, invece, estraneo il tema della natura processuale o sostanziale e, comunque, della portata retroattiva *contra reum* delle disposizioni di legge che regolano l'esecuzione della pena e della sussistenza dei presupposti per applicare all'odierno ricorrente la disciplina differenziata: sul punto, deve, in specie, rilevarsi che l'accostamento tra fattispecie ed ipotesi del tutto eterogenee appare frutto della fallace sovrapposizione tra un elenco di reati, quale è quello contenuto nell'art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, e l'individuazione dei requisiti al cui cospetto coloro che i quali siano stati condannati per i medesimi reati sono esclusi, in tutto o in parte, dalla possibilità di accedere a taluni benefici penitenziari.

Una volta, invero, ribadito che l'indicazione, nell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, dei reati di cui all' art. 4-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, ha l'esclusiva finalità di individuare, *per relationem*, la platea dei destinatari della misura che, in via transitoria, mira a decongestionare gli istituti penitenziari, così realizzando, per soggetti ammessi, un effetto senz'altro migliorativo del

complessivo trattamento sanzionatorio, appare evidente che lo scrutinio della legittimità della norma va compiuto tenendo conto della ponderazione degli opposti interessi, anche di rango costituzionale, che risultano coinvolti e non già sul piano della retroattività della norma processuale sfavorevole o dell'apprezzamento della sussistenza di condizioni inserite in tutt'altro plesso normativo ed a fini affatto differenti.

6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Madonia al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19/01/2021.